
Errata corrige

La Cancelleria dello Stato, comunica che per degli errori di redazione l'atto relativo alla domanda di iniziativa popolare costituzionale "Prima i nostri!" pubblicato sul FU n. 33 del 25 aprile 2014 viene ripubblicato corretto e in forma integrale come di seguito.

Domanda di iniziativa popolare costituzionale

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 23 aprile 2014 è stata depositata la seguente iniziativa popolare costituzionale:

"Prima i nostri!"

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, con la presente iniziativa chiedono che la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 sia modificata come segue:

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

TITOLO I

Natura e scopo del Cantone

Art. 4 Scopo

¹ Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. **Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.**

TITOLO III

Diritti e obiettivi sociali

Art. 14 Obiettivi sociali

Il Cantone provvede affinché:

- a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
- b) **(nuovo) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);**
- c) **(nuovo) nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;**

- d) ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
- e) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
- f) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
- g) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
- h) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
- i) sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
- j) **(nuovo) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);**
- k) **(nuovo) sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;**
- l) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
- m) l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.

² Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.

TITOLO VII

Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi

Art. 49 Cooperazione transfrontaliera *e principio dello standard minima*

¹ Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.

² **(nuovo) Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti l'esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone applicherà i medesimi standard minima nel rispetto del criterio di reciprocità nell'attuazione.**

Art. 50 Mandato alle autorità *e lotta contro il dumping salariale*

¹ Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l'identità, l'autonomia, gli obiettivi sociali e l'interesse economico del Cantone.

² **(nuovo) Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale).**

Promotori dell'iniziativa sono: Gabriele Pinoja (primo promotore), Ronco s/Ascona - Piero Marchesi, Monteggio - Piergiorgio Fornera, Ascona - Eros Nicola Mellini, Lugano-Viganello - Alfredo Soldati, Losone - Pierre Rusconi, Sorengo - Marco Chiesa, Lugano-Ruvigliana - Tiziano Galeazzi, Lugano - Athos Ambrosini, Giubiasco - Alain Bühler, Lugano-Pregassona - Bruno Bärswyl, Locarno - Riccardo Valsangiacomo, Morbio Inferiore - Roberto Sprugasci, Biasca.

Il primo **promotore** è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

25 aprile 2014 – 23 giugno 2014.

Bellinzona, 25 aprile 2014

Cancelleria dello Stato